



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DIVINA e PITTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2009

Riconoscimento agli effetti civili di festività religiose soppresse

ONOREVOLI SENATORI. - Le festività religiose alle quali sono riconosciuti effetti civili sono elencate all'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive. L'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, recante disposizioni in materia di giorni festivi, ha invece disposto la cessazione degli effetti civili dei giorni dell'Epifania, San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, Santi Apostoli Pietro e Paolo (festività, quest'ultima, ripristinata solo per il comune di Roma, quale festa del Santo Patrono): questi giorni quindi non sono più considerati festivi agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere atti giuridici (articolo 2 della citata legge n. 260 del 1949).

Il presente disegno di legge prevede la ricostituzione degli effetti civili di talune festività molto radicate nella tradizione e nella storia stessa del nostro Paese. Si tratta di feste religiose, espressione della memoria di fede e di cultura della comunità, tuttora celebrate in molti Paesi europei. Alla luce di ciò, non è più opportuno che proprio l'Italia, in cui si mantiene più viva la religiosità espressa secondo la tradizione cristiana, si ponga l'obiettivo di guadagnare in termini di produttività eliminando proprio pochissime feste religiose infrasettimanali. Inoltre, proprio un forte recupero dei valori familiari e religiosi servirebbe a richiamare l'esercizio di quei principi cristiani che la nostra memoria custodisce e che appaiono più sostanziali in un momento di crisi come questo che si sta attraversando. Una tale riscoperta sarebbe utile anche ai più giovani, che non hanno avuto occasione di focalizzare la stretta relazione che esiste fra le ricorrenze religiose in oggetto e il loro significato, in quanto esso si può meglio comprendere soltanto conceden-

dosi un momento di pausa e riflessione dalla quotidianità. A tal proposito si accrescerebbe sempre di più l'importanza di ritrovare quella parte di identità popolare che alberga anche nei momenti di festa che favoriscono l'aggregazione sociale e familiare.

La legge 5 marzo 1977, n. 54, rispecchiava la necessità di gestire il Paese con maggiore austerità: come avviene anche oggi, infatti, con la riduzione del numero delle festività si ritenne di poter ottenere maggior produttività sia nelle aziende private e sia nel pubblico impiego. Tuttavia, negli anni successivi si è assistito ad un'inversione di tendenza perché si è compreso che questo tipo di provvedimenti, di fatto, non avevano prodotto i risultati sperati, considerando anche che la valutazione dei parametri di produttività è cambiata nel tempo e che l'introduzione dell'informatica ha ottimizzato di più il lavoro. Tenendo presenti tali considerazioni, seppure sia anche possibile che si verifichi un lieve calo della produttività lavorativa infrasettimanale, tale perdita sarebbe tuttavia ricompensata da altri fattori che entrerebbero in gioco. La reintroduzione di giorni festivi può favorire un aumento delle attività di svago e di turismo specialmente se le ricorrenze si abbinano ai fine settimana, e ciò può incidere positivamente sullo sviluppo economico del Paese. Certamente oggi non rappresenta più alcuna utilità eliminare giorni di festività che, in ogni caso, devono poi essere pagati oppure recuperati e, quindi, aggiunti al periodo delle ferie ordinarie. L'inversione di tendenza, inoltre, è stata salutata con ampio plauso dai cittadini che hanno accolto con larga partecipazione la reintroduzione della festività dell'Epifania nel 1985 e quella della festa nazionale della Repubblica nel 2001.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le ricorrenze religiose di San Giuseppe, dell'Ascensione, del *Corpus Domini* e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, celebrate secondo il calendario della Chiesa cattolica, sono riconosciute festività agli effetti civili.

2. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, è abrogato.

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le consuetudini recepite dai contratti collettivi di categoria, sia integrativi che aziendali, o deliberate dagli organi elettivi locali o riconosciute con atti di autorità ecclesiastiche locali, concernenti la ricorrenza della festa del Santo Patrono, sono riconosciute agli effetti civili limitatamente al territorio a cui si riferiscono».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

